

## LEGAL MEMO

5/19/2023

### NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO:

#### REQUISITI E OBBLIGHI

##### Incentivare la nautica

L'obiettivo di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico ha portato alla definizione dell'art. 49-bis del Codice della Nautica da Diporto (D.lgs. 171/2005).

Questa opportunità è estesa sia ai proprietari persone fisiche che alle società che non hanno come oggetto sociale il noleggio o la locazione di imbarcazioni e, infine, anche agli utilizzatori a titolo di leasing.

I proprietari di imbarcazioni e navi da diporto possono effettuare attività di **noleggio occasionale**

##### La Condotta dell'unità

Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal proprietario, dall'utilizzatore a titolo di leasing o da personale esterno. L'unico requisito richiesto è il possesso della patente nautica da almeno tre anni.

È importante sottolineare che questa disposizione deroga alle norme che disciplinano i titoli professionali del diporto. Tuttavia, nel caso di navi da diporto, il conduttore deve essere in possesso di un titolo professionale del diporto. Se viene impiegato altro personale, le prestazioni di lavoro rientrano nella categoria di prestazioni occasionali di tipo accessorio e sono soggette alle relative disposizioni normative.

Per le imbarcazioni l'unico requisito richiesto è il possesso della **patente nautica da almeno tre anni**

##### Obblighi e comunicazioni

L'attività di noleggio occasionale è subordinata, esclusivamente, alla previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alla Capitaneria di Porto territorialmente competente, nonché all'INPS e all'INAIL se viene impiegato personale.

Comunicazioni **telematiche** semplificate

Questa comunicazione deve essere effettuata utilizzando modalità



telematiche che mirano a semplificare gli adempimenti amministrativi.

### **Benefici fiscali**

I proventi derivanti dall'attività di noleggio di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%.

Questa imposta sostitutiva può essere richiesta dal percipiente e non consente la detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute per l'attività di noleggio.

**Imposta sostitutiva  
al 20%**

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per usufruire di questa imposta sostitutiva, è necessario inviare il modulo di comunicazione debitamente compilato all'Agenzia delle Entrate.

E' importante conservare a bordo dell'imbarcazione, oltre al contratto di noleggio in originale o copia conforme, anche le copie della comunicazione e delle relative ricevute di trasmissione.

\* \* \* \* \*

*Per chiarimenti o ulteriori informazioni, contattare il nostro Yacht Team:*

Alessandro Malangone – email: [a.malangone@morace.com](mailto:a.malangone@morace.com)

Eduardo Morace – email: [e.morace@morace.com](mailto:e.morace@morace.com)

Luca Perillo – email: [l.perillo@morace.com](mailto:l.perillo@morace.com)

Tel.: +39 081 420 61 06  
Via Guantai Nuovi, 11  
80133 – **Napoli** (Italy)

Tel.: +39 02 38 31 92 32  
Via San Maurilio, 19  
20123 – **Milano** (Italy)